

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'.

Articolo 1 - Principi generali e finalità del servizio-

Il combinato disposto della Legge regionale n.° 62 del 1995 (art.24) e della Legge quadro sui Servizi Sociali n.° 328 del 2000 (art.22 punto b), stabilisce che l'intervento di assistenza economica è predisposto per rispondere alle necessità dei singoli cittadini o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentano il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, oppure in stato di bisogno contingente.

Esso è finalizzato a promuovere l'autonomia delle persone non soltanto sotto l'aspetto economico; deve, pertanto, tendere ad evitare un ruolo passivo e deresponsabilizzante del fruitore del Servizio, soprattutto nei casi in cui è possibile stimolare le risorse individuali e socio-ambientali.

Ha l'obbligo altresì di favorire la permanenza delle persone nel proprio contesto, fornendo soprattutto ai soggetti più fragili (anziani, minori, portatori di handicap) i necessari supporti anche e non soltanto economici.

In situazioni accertate di bisogno, l'assistenza economica non può considerarsi di per sé strumento sufficiente, ma è uno dei mezzi operativi che, in integrazione con altri, si inserisce nel processo di aiuto realizzato dal servizio sociale professionale per lo sviluppo, il mantenimento, il recupero dell'autonomia economica, sociale, psicologica e culturale delle persone o dei nuclei familiari in stato di bisogno.

Nella predisposizione di un intervento di assistenza economica occorre inoltre promuovere e sostenere l'assunzione di responsabilità da parte della famiglia nei confronti dei suoi componenti più deboli

L'intervento economico, quindi, si inserisce nell'ambito di un progetto globale, personalizzato, riferito al singolo o al nucleo familiare e che prevede la partecipazione attiva del cittadino, orientato alla valorizzazione delle capacità e potenzialità dei soggetti. Può essere uno strumento, tra gli altri, per affrontare situazioni precarie e difficili, in collaborazione con le forze sociali del territorio ed in accordo con altri Enti, anche per sviluppare forme di accompagnamento sociale.

Articolo 2 - Oggetto -

Con il presente regolamento si intendono individuare i presupposti per l'erogazione di interventi di assistenza economica a favore di persone o di nuclei familiari che versino in condizioni disagiate, in ossequio al dettato della Costituzione "ogni cittadino ... sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"(art.38), alle disposizioni della Legge regionale n.° 62 del 1995 "l'attività socio assistenziale si svolge mediante interventi di sostegno...sotto forma di assistenza economica..." (art.22) e alla lettera della legge quadro n.° 328 del 2000 "...il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza ...integrando servizi alla persona e al nucleo familiare

con eventuali misure economiche" e con "misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito...e misure economiche per favorire la vita autonoma..." (art.22).

Per il sostegno del reddito dei cittadini, la Comunità Montana valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana utilizza cinque strumenti di intervento:

1. Assistenza economica per integrazione del Minimo Vitale e del Minimo Alimentare;
2. Contributi per l'abitazione;
3. Contributi per esigenze specifiche;
4. Contributi d'emergenza;
5. Contributi a titolo di anticipo.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere agli interventi in oggetto - dovrà aver espletato in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti Pubblici (Integrazione al minimo, Assegno di maternità L. 448/98 art. 65, Assegno per il nucleo familiare L. 448/98 art. 66, Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto L. 431/98, ecc...). Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura del S.S.A. fornire informazioni per favorire l'accesso a tali opportunità. In ogni caso i contributi economici di cui al presente Regolamento non potranno sommarsi a quanto già percepito da altri Enti, per le medesime finalità.

Articolo 3 - Destinatari -

Le prestazioni contemplate dal presente regolamento sono rivolte ai cittadini italiani, ai cittadini di stati appartenenti all'U.E. e ai loro familiari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41¹ del T.U. di cui al decreto legislativo n.286 del 25/7/1998, regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nell'ambito territoriale di gestione dei Servizi Sociali facente capo alla Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana.

Possono altresì usufruire del servizio, in via d'urgenza e nei particolare casi previsti dall'articolo 11 del presente regolamento, anche i cittadini non residenti, gli stranieri, i profughi o gli apolidi che si trovino occasionalmente o di passaggio nel territorio della Comunità Montana e che patiscano condizioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno non differibili.

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'agevolazione prevista dal presente regolamento è quello definito dalle norme dei Decreti legislativi 109 del 1998 e 130 del 2000, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni (All. 1).

Sono da considerarsi componenti il nucleo familiare altresì i conviventi di fatto con il richiedente, quand'anche non siano inclusi nella scheda anagrafica.

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

¹ « *Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.* »

Articolo 4–Motivi di esclusione -

Questo Ente stabilisce i seguenti motivi di esclusione dai benefici di cui al presente Regolamento:

- a) Il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare superino le soglie di reddito stabilite dal presente Regolamento;
- b) Il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare, si trovino in situazione di assolvimento degli obblighi da parte dei rispettivi parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile (All.2). Gli operatori del S.S.A. sono tenuti ad informare il/i richiedente/i la prestazione circa il diritto ad ottenere sostegno economico dai parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile ;
- c) Il richiedente, e/o i componenti del suo nucleo familiare, abbiano, negli ultimi cinque anni, effettuato donazioni o cessioni gratuite di rilevante valore;
- d) Il richiedente, e/o i componenti del suo nucleo familiare, siano titolari di un patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che rientri nelle categorie catastali A2 civile, A3 economica, A4 popolare. In caso contrario, nell' eventuale impossibilità di alienare tale proprietà, devono aver stipulato con l'Ente erogatore del servizio un contratto di mantenimento, una procura a vendere, un comodato o un diritto di usufrutto sull'immobile di pertinenza.
- e) Il richiedente, e/o i componenti del suo nucleo familiare, siano titolari di patrimonio mobiliare(disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni, quote di fondi di investimento...) o mobiliare registrato, attingendo dal quale possano agevolmente far fronte alla situazione di bisogno.

Articolo 5 - Minimo vitale -

Con il termine di "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale una persona ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse economiche sufficienti per i loro bisogni fondamentali di vita e di relazioni sociali.

Ne sono beneficiari le persone non abili allo svolgimento di un'attività lavorativa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- età superiore ai 60 anni se donne e a 65 se uomini;
- persone con invalidità riconosciuta superiore al 74%se invalidi civili ;
- persone in tutela;
- persone con patologia psichiatrica debitamente certificata dal Servizio di Salute Mentale, temporaneamente inabili;
- donne in gravidanza dal 4° mese di gestazione o puerpere che vivono sole e in particolari situazioni di disagio, tenuto conto dei benefici previsti dal decreto legislativo 452/00 ("Assegni di maternità") ;
- giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al Servizio in presenza di un progetto di autonomizzazione per un periodo non superiore ai 12 mesi.

L'ammontare del Minimo Vitale corrisponde alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti.

In presenza di un nucleo familiare composto da più soggetti sono ipotizzabili due situazioni:

- in presenza di nuclei familiari in cui un solo componente abbia diritto al M.V. la quota base interessa il beneficiario, mentre le quote degli altri componenti sono pari al valore del minimo alimentare come definito nell'articolo 6 del presente regolamento;
- in presenza di nuclei familiari in cui più beneficiari hanno diritto al Minimo Vitale, il calcolo del M.V. complessivo viene effettuato utilizzando i seguenti coefficienti :

Numero componenti	Coefficiente
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Lo stato di bisogno si definisce, in questo contesto, come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo; il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e il reddito come definito nell'art. 7

Articolo 6 - Minimo alimentare -

Il minimo alimentare rappresenta la soglia al di sotto della quale il cittadino non può sopperire alle proprie e primarie necessità.

Ne sono destinatari persone abili allo svolgimento di un'attività lavorativa, al di sotto dei sessant'anni di età, non invalidi riconosciuti, che si trovino in stato di bisogno per motivi diversi (malattia, disoccupazione, carcerazione del titolare di reddito, tossicodipendenza) e il cui reddito sia inferiore o uguale al minimo alimentare stesso, fatti salvi i motivi di esclusione stabiliti nell'articolo 4.

L'ammontare del Minimo Alimentare viene determinato per l'anno 2002 in € 133,00 mensili e sarà annualmente adeguato con deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, sulla base della variazione dell' indice ISTAT.

Se l'intervento si rivolge a un nucleo familiare composto da più soggetti, il calcolo del Minimo Alimentare viene effettuato moltiplicando l'importo mensile per il numero dei beneficiari.

Qualora nel nucleo familiare vi sia un componente abile al lavoro, costituisce motivo di sospensione il mancato assolvimento agli impegni di ricerca attiva occupazionale (iscrizione alle liste presso i Centri per l'impiego, iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo...), rifiuto, abbandono o frequenza discontinua ad attività formative, tirocini, stages, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla P.A. per agevolare l'inserimento lavorativo.

Articolo 7-Definizione del Reddito e del Patrimonio di riferimento-

Per valutare redditi e beni del nucleo familiare che richiede i contributi economici non pare opportuno utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente definito dal D.Lgs.31 marzo 1998 e ss.mm.ii. in quanto non idoneo ad essere utilizzato per prestazioni dedicate al sostegno di redditi inadeguati; tale scelta si basa sulle seguenti motivazioni:

- la normativa nazionale non prevede di considerare tra i redditi disponibilità mobiliari fino a 30 milioni di lire
- per una piena applicazione dell'ISEE il quadro normativo deve essere ancora completato
- è opportuno adottare un criterio analogico di interpretazione della normativa nazionale, la quale esclude l'applicazione dell'ISEE a prestazioni assistenziali e previdenziali statali finalizzate esclusivamente al sostegno del reddito, quali l'assegno e la pensione sociale, l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale delle pensioni.

Il reddito del nucleo familiare è dato dal complesso delle entrate percepite dal nucleo stesso al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, al netto delle imposizioni fiscali e contributive (con riferimento al T.U.I.R.-D.P.R.22.12.1986, n.917 e s.m.i.). Esso si calcola sommando ai redditi assoggettati al pagamento dell'IRPEF, i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente, i redditi esenti dal pagamento dell'IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva nonché gli "Altri redditi". Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:

1. gli importi corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell' art.433 del Codice Civile. Il S.S.A. è tenuto ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile;
2. il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributo. Per il calcolo si procede nel seguente modo: si considera il valore delle donazioni/lasciti come componente del reddito, si divide tale valore per la quota di Minimo Vitale mensile del nucleo e si considerano come già coperti con reddito adeguato i mesi che decorrono dal momento nel quale sono state percepite le donazioni/lasciti sino ad esaurimento del valore delle stesse. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora il nucleo richiedente si trovi nelle condizioni di accesso alle prestazioni descritte nel presente atto, ma dimostri che quanto percepito sia stato utilizzato per il pagamento di: cure sanitarie, massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare; debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi nell'apposito Fondo nazionale. Il valore di lasciti o donazioni conferiti negli ultimi 3 anni precedenti la richiesta di assistenza economica, da componenti del nucleo familiare, il valore di tali beni all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma;
3. i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
4. i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici diretti al sostegno del reddito.
5. in materia di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto

dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti.

6. Vengono conteggiati l'assegno mensile, l'indennità di frequenza per i minori, la pensione di inabilità, la pensione per ciechi e sordomuti. Non vengono conteggiate l'indennità di accompagnamento, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC, la rendita INAIL e gli assegni terapeutici erogati dal Dipartimento Salute Mentale dell'A.S.L.

I beneficiari di indennità di accompagnamento dovranno in ogni caso dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge 18/1980.

Il "patrimonio mobiliare" è dato dal complesso del valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti correnti postali e bancari, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni o quote di organismi collettivi di risparmio, partecipazioni azionarie in società, masse patrimoniali costituite da somme in danaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. N.415/96, altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione: I patrimoni possono anche trovar sede all'estero e far capo a società estere.

Il "patrimonio immobiliare" è dato dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, siti in Italia o all'estero.

Articolo 8- Assistenza economica per l' integrazione del Minimo Vitale e del Minimo Alimentare -

Il beneficio consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il Minimo vitale o il Minimo alimentare ed il reddito determinato ai sensi del precedente art. 7.

Al contributo in questione potrà essere aggiunta una quota determinata ai sensi dell'articolo 9, qualora il richiedente debba sostenere spese d'affitto.

Il contributo mensile totale di cui può godere un nucleo familiare, qualunque sia la sua composizione, non può comunque superare il limite reddituale preso a riferimento dall'INPS per la concessione della pensione sociale ammontante per il c. a. in € 666, automaticamente rivalutato in base agli incrementi stabiliti dall'INPS.

La durata del contributo è temporanea, e comunque non può superare i 6 mesi nell'ipotesi di integrazione del Minimo Alimentare; le quote sono soggette a revisione periodica (con cadenza almeno semestrale per il Minimo Vitale e trimestrale per il Minimo Alimentare) in base al progetto concordato.

Articolo 9- Contributi per l'abitazione -

Tale contributo riguarda quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto, e che non beneficiano del contributo previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431.

I destinatari vivono in un alloggio con un canone di affitto che conduce la situazione economica della famiglia al di sotto della soglia del Minimo Vitale o del Minimo Alimentare. Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

Gli uffici del Servizio Sociale sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti circa la possibilità di accesso al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto istituito dalla legge 431/98. Qualora il

richiedente non abbia maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo presso i competenti uffici comunali, gli operatori, verificata la validità delle motivazioni fornite dal richiedente, possono proporre l'erogazione del contributo per il periodo di tempo strettamente necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.). Ricorrendo tale ipotesi, il contributo potrà essere erogato per un massimo di dodici mesi.

L'ammontare del Contributo per affitto, che non può oltrepassare la soglia dei 100 Euro mensili per il c.a. viene dalla Giunta della Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Nei mesi invernali e nei soli casi di anziani ultrasessantacinquenni, nuclei familiari con minori, portatori di handicap, soggetti con inabilità lavorativa superiore al 74%, tossicodipendenti con programma di recupero, donne sole in stato di gravidanza, soggetti con sintomatologia psichiatrica e progetto approvato dal D.S.N., l'Ente eroga un contributo per spese di riscaldamento nel limite annuo di € 930, in misura ricompresa tra il 40% e il 60% della spesa documentata fino al limite di € 1.549, 37 annui, su proposta dell'Assistente Sociale che valuta la complessità e le variabili di ciascuna situazione, salvo casi di particolare gravità opportunamente certificati.

Sono ammessi al contributo anche i soggetti per i quali il pagamento delle spese di riscaldamento comporti la riduzione del reddito al di sotto del Minimo Vitale.

Articolo 10- Contributi per esigenze specifiche-

E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e/o straordinaria situazione di disagio economico, non riconducibile al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti.

Tale prestazione economica va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente non può affrontare senza un adeguato sostegno. Tra i casi di particolare necessità vanno evidenziati soprattutto:

- a) spese derivanti da particolari prestazioni sanitarie documentate e fatturate, da effettuarsi necessariamente presso apposite strutture sanitarie e comunque non ascrivibili dal Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo alle cure ortottiche e ortodontiche a scopo preventivi, nei soli casi di minori che abbiano titolo a beneficiare dell'integrazione al Minimo Vitale (il contributo non può superare la soglia di 500 Euro annui);
- b) spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità) e/o l'attivazione dei contratti di prima necessità (il contributo, basato su riscontri oggettivi non può in ogni caso superare la soglia di 1.032 € annui e non è ripetibile;
- c) spese a favore dei minori, per la partecipazione ad attività socializzanti, qualora le reti familiari, amicali e del privato sociale non possano garantire la suddetta partecipazione e per progetti di autonomizzazione per minori già in carico al S.S.A. che raggiungano la maggiore età.

I contributi per esigenze specifiche sono riservati a persone o nuclei familiari che hanno titolo ad usufruire dell'intervento id integrazione al Minimo Vitale o al Minimo Alimentare.

Articolo 11-Contributi d'emergenza-

I contributi d'emergenza consistono in sussidi (es.: buoni pasto o buoni viveri, pernottamento, acquisto di biglietti ferroviari per il raggiungimento delle località di residenza, ...) erogati una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi in capo all'assistito. Essi sono completamente svincolati da qualsiasi tipo di valutazione reddituale o patrimoniale. Con questi interventi si intende soccorrere anche gli indigenti di passaggio o dimoranti temporaneamente.

Per usufruire dei suddetti benefici non costituisce pertanto condizione necessaria la residenza nel territorio della Comunità Montana.

Articolo 12- Contributi a titolo di anticipo -

Tali contributi interessano il soggetto o il nucleo familiare che abbia già acquisito diritto ad una prestazione statale o ad un reddito di lavoro subordinato debitamente documentati, ma che non possa ancora usufruirne, al fine di ovviare alla momentanea situazione di difficoltà. In attesa degli emolumenti non ancora erogati, al richiedente sono eventualmente concessi dei contributi a titolo di anticipo.

Ne sono destinatari le persone o i nuclei familiari per i quali è stato previsto un intervento economico di integrazione del reddito del Minimo Vitale o del Minimo Alimentare.

L'interessato si impegna comunque a restituire le somme percepite nel momento in cui inizi ad usufruire degli emolumenti.

Il contributo, che comunque non supera il Minimo Vitale o il Minimo Alimentare a seconda delle categorie di appartenenza dei richiedenti, può essere concesso per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabili però fino alla data del ricevimento della liquidazioni spettanti.

Il contributo erogato deve essere restituito in un'unica soluzione o, in casi motivati, il Servizio Sociale può prevedere la restituzione rateale. Ai sensi della legge 912 del 04-12-1968 l'azione di rivalsa sarà eventualmente promossa anche nei confronti degli eredi.

Gli operatori sono tenuti ad informare il cittadino richiedente sulla procedura descritta nel presente comma, sin dal momento della ricezione della domanda. Per maggior chiarezza, il cittadino richiedente sottoscriverà una *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* ex art. 4 legge 04-01-1968 n. 15 e s.m.i. e riceverà una comunicazione scritta tramite Raccomandata A/R.

Articolo 13- Procedure e Modalità di accesso-

L'accesso al servizio è organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunità di fruizione; per accedere agli interventi assistenziali economici gli interessati devono presentare apposita domanda ai Servizi Sociali della Comunità Montana Valle Mongia, Cevetta e Langa Cebana, correlata con l'autocertificazione della propria situazione familiare e quella patrimoniale di tutto il nucleo. In ogni caso il Servizio effettuerà una visita domiciliare.

Per quanto riguarda invece i contributi d'emergenza è possibile la segnalazione di terzi e l'avvio della pratica d'ufficio da parte dei Servizi Sociali e non risulta necessaria la presentazione dell'autocertificazione

I richiedenti le prestazioni di assistenza economica devono altresì aver prioritariamente espletato le procedure per usufruire delle eventuali misure di contrasto della povertà erogate dallo Stato o dalla Regione (contributo per l'affitto, assegno di maternità, assegno per nucleo familiare).

Articolo 14- Compiti dell'Ente-

L'assistente sociale redige una relazione del caso, effettuando gli accertamenti necessari e formula una proposta di intervento, specificando il relativo piano assistenziale individualizzato e la misura della prestazione da erogare; tale piano è approvato con determinazione del responsabile dell'Ufficio.

I Servizi Sociali sono tenuti, oltre ad agevolare ed orientare gli utenti nell'offerta dei servizi, ad informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti obbligati agli alimenti ai sensi del Codice Civile, o di altri Enti eventualmente competenti, e a responsabilizzare i familiari delle persone in stato di bisogno rispetto agli obblighi di legge in materia di mantenimento.

L'iter di concessione degli interventi di assistenza economica, basato necessariamente sul rispetto del fondamentale principio di trasparenza, non deve superare i 40 giorni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda, completa in tutti i suoi elementi, da parte del richiedente all'Ente erogatore.

L'erogazione del contributo decorre dalla data della determina del responsabile dell'ufficio.

Qualora vengano individuate situazioni particolari ed eccezionali che non rientrino in modo completo ed automatico nei criteri contenuti nel presente regolamento l'operatore incaricato può procedere comunque all'istruttoria ed alla formulazione di una proposta di un intervento qualora sussistano le caratteristiche di grave pregiudizio e ridotta autonomia psico-fisica e sociale che verrà presa in considerazione compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Articolo 15- Ricorsi-

Le decisioni sulle richieste di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali a firma del responsabile del servizio sociale.

Contro l'eventuale motivato diniego è esperibile, entro 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso per opposizione al Presidente della Comunità Montana, il quale decide, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 16- Obblighi del beneficiario, controlli e rivalse-

La domanda del richiedente contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente, comunque entro e non oltre quindici giorni, qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

L'Ente erogatore può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità

Qualora vengano accertati redditi o patrimoni in capo all'assistito o ad altri componenti il nucleo familiare e da questi non dichiarati, verrà immediatamente sospesa l'erogazione del beneficio.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso dei sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme acquisite; gli stessi sono altresì perseguibili ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Verranno comunque effettuati controlli a campione, nella misura di almeno il 10% delle domande pervenute, delle autocertificazioni, come previsto dalla normativa vigente.

I Servizi Sociali attivano, anche tramite convenzioni o protocolli d'intesa operativi, l'intervento dei Comuni, dell'I.N.P.S. e del Ministero delle Finanze per l'effettuazione di verifiche e controlli.

Vanno altresì rimborsati all'Ente erogatore gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente acquisire congrui mezzi economici.

Articolo 17 -Modalità di liquidazione del contributo-

Il contributo può essere riscosso:

- in pronta cassa (esclusivamente per i contributi d'emergenza);
- in contanti presso la Tesoreria dell'Ente o sua filiale;
- con accredito sul conto corrente bancario e/o postale.

In presenza di situazioni in cui non è opportuno procedere all'erogazione, in tutto o in parte, del contributo direttamente al richiedente, si provvederà in uno dei seguenti modi:

- pagamento diretto di fatture, note spese od obbligazioni a carico del beneficiario;
- riscossione del contributo da parte di terzi (volontari, parenti non conviventi, operatori del S.S.A, ecc.) che assumano formale impegno di utilizzo effettivo del contributo a vantaggio del beneficiario/i sulla base del progetto personalizzato e forniscano conseguente documentazione.

L'intervento in denaro può essere sostituito, a parità di valore, in beni (generi alimentari, combustibile per riscaldamento, ecc...) quando vi è il ragionevole dubbio, fondato su motivi oggettivamente verificabili dall'ufficio proponente, che la somma erogata possa non essere utilizzata per lo scopo previsto o qualora l'Ente ritenga tale intervento più adatto alla risoluzione della situazione del richiedente.

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità) nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile e medicinali, ecc.).

Articolo 18 - Utilizzo dei dati personali -

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avviene in conformità a quanto stabilito dalla Legge n.° 675 del 1996 e successive norme modificative ed integrative.

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che gli competono.

Questo Ente periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui all'art. 10 L. 675/96 ed in particolare che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni, per i controlli previsti dall'art. 9 del presente Regolamento, ed ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

Articolo 19 - Rispetto delle norme vigenti -

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri regolamenti dell'Ente.

Articolo 20- Pubblicità del regolamento -

Copia del presente regolamento, a norma della legge n.° 241 del 7 agosto 1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della sede dell'Ente, perché ne possa essere presa visione in ogni momento.

Articolo 21- Decorrenza-

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio

Articolo 22- Norma Finale-

Al termine del primo anno di applicazione del presente Regolamento, la Giunta della Comunità montana "Valli Mongia Cevetta Langa cebana" potrà, nel rispetto dell'impianto generale e sentita la Conferenza dei Sindaci, adottare un apposito provvedimento finalizzato ad apportare le modifiche che sulla base dell'esperienza risultino necessarie a correggere eventuali carenze.